



Federazione Nazionale per le Tecnologie Biomediche,
Diagnostiche, Apparecchiature Medicali,
Dispositivi Medici Borderline,
Servizi e Telemedicina

STATUTO

**Codice Etico e
Regolamenti di esecuzione**

Giugno 2012

INDICE

STATUTO

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 1 | - Costituzione – Denominazione – Sede | Pag. 1 |
| Art. 2 | - Scopi | Pag. 1 |
| Art. 3 | - Soci | Pag. 2 |
| Art. 4 | - Ammissione | Pag. 3 |
| Art. 5 | - Obblighi dei soci | Pag. 4 |
| Art. 6 | - Contributi | Pag. 4 |
| Art. 7 | - Cessazione della condizione di socio | Pag. 5 |
| Art. 8 | - Organi | Pag. 5 |
| Art. 9 | - Assemblea | Pag. 6 |
| Art. 10 | - Adunanza dell'Assemblea | Pag. 6 |
| Art. 11 | - Convocazione dell'Assemblea | Pag. 7 |
| Art. 12 | - Costituzione - Deliberazioni dell'Assemblea | Pag. 7 |
| Art. 13 | - Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale | Pag. 8 |
| Art. 14 | - Attribuzioni dell'Assemblea | Pag. 8 |
| Art. 15 | - Giunta Esecutiva | Pag. 9 |
| Art. 16 | - Riunioni della Giunta Esecutiva | Pag. 10 |
| Art. 17 | - Attribuzioni della Giunta Esecutiva | Pag. 11 |
| Art. 18 | - Comitato di Presidenza | Pag. 12 |
| Art. 19 | - Attribuzioni del Comitato di Presidenza | Pag. 13 |
| Art. 20 | - Riunioni del Comitato di Presidenza | Pag. 13 |
| Art. 21 | - Presidente | Pag. 14 |
| Art. 22 | - Vice Presidenti | Pag. 15 |
| Art. 23 | - Tesoriere | Pag. 16 |
| Art. 24 | - Commissione di Controllo e Giurì | Pag. 16 |
| Art. 25 | - Proviviri e loro attribuzioni | Pag. 16 |
| Art. 26 | - Sanzioni | Pag. 18 |
| Art. 27 | - Collegio dei Revisori Contabili | Pag. 19 |
| Art. 28 | - Disposizioni generali sulle cariche | Pag. 19 |
| Art. 29 | - Direttore Generale | Pag. 20 |
| Art. 30 | - Associazioni di settore | Pag. 21 |
| Art. 31 | - Competenze delle Associazioni di settore | Pag. 21 |
| Art. 32 | - Bilancio preventivo – Bilancio consuntivo | Pag. 22 |
| Art. 33 | - Fondo comune | Pag. 22 |
| Art. 34 | - Modificazioni dello Statuto e del Codice Etico | Pag. 23 |
| Art. 35 | - Scioglimento | Pag. 23 |
| Art. 36 | - Norma transitoria e/o di prima applicazione | Pag. 23 |
| Art. 37 | - Clausola generale | Pag. 24 |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Allegato A – Tabella dei voti | Pag. 25 |
|-------------------------------|---------|

CODICE ETICO

| | | |
|----------|--|---------|
| Premessa | | Pag. 25 |
| 1. | - PRINCIPI | Pag. 27 |
| 1.1 | - Etica nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e associative | Pag. 27 |
| 1.2 | - Etica del lavoro, tutela e valorizzazione dei collaboratori | Pag. 28 |
| 1.3 | - Etica dell'informazione | Pag. 28 |
| 2. | - LE LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO: ETICA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI E DELLE ATTIVITA' AZIENDALI E ASSOCIATIVE | Pag. 29 |
| 2.1 | - Concorrenza | Pag. 29 |
| 2.2 | - Controlli e sanzioni sulle esportazioni | Pag. 30 |
| 2.3 | - Pagamenti e pratiche illecite | Pag. 30 |
| 2.4 | - Riservatezza dei dati | Pag. 30 |
| 2.5 | - L'immagine delle imprese | Pag. 30 |
| 2.6 | - Sviluppo sostenibile e responsabilità nei confronti della collettività | Pag. 31 |
| 2.7 | - Rapporti con i professionisti del settore sanitario e con la Pubblica Amministrazione. Principio di sobrietà. | Pag. 31 |
| 2.7.1 | - Formazione ed istruzione sui prodotti sponsorizzate dai soci | Pag. 34 |
| 2.7.2 | - Supporto di conferenze formative tenute da terzi | Pag. 35 |
| 2.7.3 | - Riunioni a scopo informativo e/o promozionale | Pag. 36 |
| 2.8 | - Donazioni alla Pubblica Amministrazione a scopo di beneficenza o filantropico | Pag. 38 |
| 2.9 | - Borse di studio | Pag. 38 |
| 2.10 | - Incarichi, consulenze, studi affidati a dipendenti della Pubblica Amministrazione | Pag. 38 |
| 2.11 | - Donazioni a dipendenti della Pubblica Amministrazione | Pag. 39 |
| 2.12 | - Garanzia della qualità | Pag. 40 |
| 3. | - L'IMPEGNO DEI SOCI | Pag. 40 |
| 4. | - ORGANI DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO | Pag. 40 |
| 4.1 | - Commissione di Controllo | Pag. 41 |
| 4.1.1 | - Attribuzioni della Commissione di Controllo | Pag. 41 |
| 4.1.2 | - Convocazione della Commissione di controllo | Pag. 41 |
| 4.2 | - Giurì | Pag. 42 |
| 4.2.1 | - Convocazione del Giurì | Pag. 42 |
| 4.2.2 | - Procedimento davanti al Giurì | Pag. 42 |
| 4.2.3 | - Decisione del Giurì | Pag. 43 |
| 4.2.4 | - Contenuto della decisione | Pag. 43 |
| 4.2.5 | - Esecuzione della decisione | Pag. 43 |

REGOLAMENTI DI ESECUZIONE DELLO STATUTO

Regolamento di attuazione referendum – Art. unico

Pag . 44

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita "ASSOBIOMEDICA" – Federazione Nazionale tra le imprese operanti nei settori dei Dispositivi Medici e delle Tecnologie Biomediche, Diagnostiche, delle Apparecchiature Medicali, dei Dispositivi Medici Borderline, Servizi e Telemedicina, con sede legale in Roma.

Essa è retta dalle norme del presente Statuto nonché dalle disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Assobiomedica può costituire, anche solo temporaneamente, uffici in altre località.

Assobiomedica al proprio interno si organizza in Associazioni di settore.

Assobiomedica può aderire ad associazioni nazionali, sovranazionali ed estere, quando ciò torna utile al conseguimento degli scopi sociali propri e/o delle Associazioni di settore, d'intesa con queste ultime.

Assobiomedica aderisce a Confindustria e ne adotta il logo abbinandolo alla propria denominazione.

Essa assume il ruolo di Associazione nazionale di settore del sistema della rappresentanza acquisendone i diritti e gli obblighi conseguenti per sé stessa e per le proprie associate.

Art. 2

SCOPI

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle competenze fra le componenti del sistema, Assobiomedica ha per scopo:

- a) riunire le imprese, altre realtà imprenditoriali e associative operanti nel settore delle tecnologie biomediche, diagnostiche, delle apparecchiature medicali, dei servizi e della telemedicina e, in generale, dei dispositivi medici così come definiti dalle Direttive Europee di settore, per la trattazione di questioni di comune interesse;
- b) tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo degli associati assumendo la loro rappresentanza, nei rapporti con le autorità competenti, le istituzioni ed amministrazioni pubbliche, con gli enti e

le organizzazioni economiche, politiche, sociali, culturali e le altre componenti nazionali ed internazionali;

- c) collaborare con le predette autorità per lo studio, la formulazione, l'attuazione e l'osservanza delle norme del settore;
- d) gestire e armonizzare l'attività delle Associazioni del settore, fornendo ad esse l'assistenza per il raggiungimento degli scopi che si prefiggono;
- e) assistere i soci in tutte le questioni riguardanti le problematiche legislative, tecniche, scientifiche, commerciali, economiche e fiscali;
- f) promuovere e favorire iniziative intese al miglioramento sia tecnico-scientifico che di immagine dell'industria del settore, curando o favorendo pubblicazioni e convegni, organizzando manifestazioni fieristiche e promuovendo i rapporti con Università, scuole, comunità tecnico-scientifiche e culturali;
- g) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e l'attività dei soci, promuovendo all'uopo la necessaria informativa;
- h) svolgere opera di conciliazione in caso di contrasto di interessi tra i soci e tra le Associazioni di settore;
- i) promuovere tra i soci forme di solidarietà e collaborazione associativa;
- j) promuovere, organizzare – d'intesa con le Associazioni di settore - attività ausiliarie per i soci, ivi compreso: partecipare o contribuire ad associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, consorzi, società nazionali, sovranazionali ed estere, nonché corsi di formazione;
- k) promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate al sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

Assobiomedica e le Associazioni di settore sono apartitiche, non hanno natura commerciale e non perseguono scopi di lucro. Adottano il Codice Etico Assobiomedica, il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori Associativi ispirando ad essi le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti, impegnando gli associati alla loro osservanza.

Art. 3

SOCI

Possono aderire ad Assobiomedica:

- a) le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, che esercitano in Italia attività industriale per i settori merceologici di cui all'art. 1;

- b) le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, che esercitano all'estero attività industriale per i settori merceologici di cui all'art. 1, purché caratterizzate da una rete di vendita nel territorio nazionale;
- c) le imprese commerciali, sotto qualsiasi forma costituite, che esercitano in Italia attività commerciale per i settori merceologici di cui all'art. 1, purché caratterizzate da una rete di vendita estesa al territorio nazionale.

I rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico Assobiomedica, al Codice Etico Confederale e alla Carta dei Valori Associativi.

Le imprese fanno capo a Assobiomedica con rapporto diretto.

Nel rispetto delle proprie finalità, Assobiomedica, d'intesa con le Associazioni di settore, può accogliere – in qualità di soci aggregati – imprese o altre realtà giuridiche i cui scopi ed attività hanno elementi di affinità, complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.

I soci aggregati hanno il solo elettorato passivo limitato all'Assemblea di Assobiomedica e delle Associazioni di settore.

Restano escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportano l'assunzione di una rappresentanza diretta di carattere politico, da parte di Assobiomedica.

I rappresentanti dei soci aggregati devono dare piena affidabilità legale e morale, con riferimento al Codice Etico Assobiomedica, al Codice Etico Confederale e alla Carta dei Valori Associativi.

Tutti i soci vengono iscritti nel registro delle imprese tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Art. 4

AMMISSIONE

L'ammissione delle imprese ad Assobiomedica avviene a seguito di domanda sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'istante, diretta ad Assobiomedica e riportante l'indicazione delle Associazioni di settore in cui essa opera.

Le domande, analizzate dalle competenti Associazioni di settore, sono dalle stesse sottoposte all'approvazione del Comitato di Presidenza.

In caso di pronuncia negativa da parte del Comitato di Presidenza, comunque motivata, l'impresa può chiedere un riesame della domanda da parte della Giunta Esecutiva.

Art. 5

OBBLIGHI DEI SOCI

L'adesione ad Assobiomedica comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, di cui sono parte integrante il Codice Etico, i Regolamenti, le deliberazioni degli Organi associativi, nonché il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori Associativi.

Tutti gli associati hanno l'obbligo di fornire ad Assobiomedica, nei tempi e nei modi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del Registro delle Imprese, o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari. I soci effettivi non possono fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse da Confindustria e costituite per scopi analoghi.

L'adesione ha la durata di due anni ed in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Art. 6

CONTRIBUTI

I soci devono versare i contributi deliberati.

I contributi, annualmente determinati dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Comitato di Presidenza, sono:

- a) quota fissa di ammissione "una tantum" all'atto dell'iscrizione, stabilita annualmente dalla Giunta Esecutiva;
- b) contributo calcolato sul fatturato del socio e relativo ai settori merceologici di cui all'art. 1. I soci con fatturato non superiore alla soglia minima stabilita annualmente dalla Giunta Esecutiva, versano un contributo fisso dalla stessa determinato, indipendentemente dall'ammontare complessivo del fatturato;
- c) contributo determinato dalle convenzioni di inquadramento di cui alla lettera k) dell'art. 2;
- d) eventuali contributi aggiuntivi deliberati dal Comitato di Presidenza.

I soci aggregati versano un contributo forfetario, determinato annualmente dalla Giunta Esecutiva.

I contributi versati dalle imprese verranno imputati in primo luogo quali contributi ordinari e, per la parte residuale, quali contributi aggiuntivi.

Quando l'ammissione abbia luogo durante l'anno, i contributi - calcolati in dodicesimi, ad eccezione dell'una tantum di adesione che viene versata integralmente - devono essere versati entro trenta giorni dalla formalizzazione della richiesta da parte di Assobiomedica.

Il versamento dei contributi di ciascun esercizio viene effettuato entro trenta giorni dalla formalizzazione della richiesta da parte di Assobiomedica. Ai soci che provvedano al pagamento dopo tale scadenza, potranno essere applicati gli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale.

Art. 7

CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per disdetta da parte del socio. Questi può disdire la propria adesione con preavviso inviato entro il trenta giugno con lettera raccomandata A.R.. La disdetta ha decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo, salvo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 5;
- b) per cessazione dell'attività del socio;
- c) per recesso esercitato in base all'art. 34, comma terzo;
- d) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- e) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
- f) per espulsione, nel caso di morosità o di altro inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per violazione del Codice Etico Assobiomedica, del Codice Etico Confederale e della Carta dei Valori Associativi.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 8

ORGANI

Sono organi di Assobiomedica:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) il Tesoriere;
- g) la Commissione di Controllo;
- h) il Giurì;
- i) i Proviviri;
- j) il Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 9

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei soci o da loro delegati.

I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio avente diritto di voto; ad uno stesso socio non può essere data più di una delega, con la possibilità di una molteplicità di deleghe all'interno di uno stesso gruppo societario.

Ciascun socio dispone nell'Assemblea di un numero di voti in ragione del fatturato dichiarato ai fini dell'applicazione del contributo di cui all'art. 6, sulla base della tabella allegata sub A, parte integrante del presente Statuto.

Non sono ammessi alle votazioni i soci che non siano in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 10

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro i primi sei mesi;
- b) in via straordinaria:
 - ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Giunta Esecutiva;
 - su richiesta motivata di almeno un'Associazione di settore o di un numero di soci pari ad almeno un quarto dei voti spettanti al totale dei soci;
 - per le modificazioni dello Statuto e del Codice Etico.

La richiesta di convocazione deve essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La convocazione deve seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Art. 11

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente o, in sua sostituzione, da un Vice Presidente. La convocazione avviene mediante avviso scritto, anche telematico, diretto a ciascun socio al suo domicilio o indirizzo dichiarato, almeno sette giorni prima della data della riunione.

Nell'avviso devono essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno ed indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante telegramma, telefax o altri mezzi telematici, con un preavviso di tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Alle riunioni sono invitati ad assistere i componenti dei Probiviri e dei Revisori Contabili.

Art. 12

COSTITUZIONE - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea.

Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto. In tal caso, non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto all'art. 34.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento della Federazione, si applicano gli artt. 34 e 35.

Art. 13

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua sostituzione, da un Vice Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore Generale.

Art. 14

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'elezione del Presidente;
- b) l'elezione dei Vice Presidenti;
- c) l'elezione dei componenti elettivi la Giunta Esecutiva;
- d) l'elezione dei componenti i Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti. Entrambe dovranno effettuarsi in anni diversi rispetto a quelle in cui vengono eletti il Presidente e il Comitato di Presidenza;
- e) l'elezione dei componenti la Commissione di Controllo;
- f) l'elezione dei componenti il Giurì;
- g) la determinazione delle direttive dell'attività associativa, delle politiche generali e l'esame di qualsiasi argomento rientrante negli scopi di Assobiomedica;
- h) l'approvazione del bilancio consuntivo;
- i) le modificazioni del presente Statuto e del Codice Etico;
- j) lo scioglimento di Assobiomedica.

Art. 15

GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta:

- a) dal Presidente di Assobiomedica;
- b) dai componenti del Comitato di Presidenza di cui all'art. 18;
- c) dai Presidenti che hanno ricoperto precedentemente la carica, se ancora esercitano l'attività di impresa;
- d) da un Vice Presidente di ciascuna Associazione di settore indicato dall'Assemblea dell'Associazione medesima;
- e) dai componenti eletti dall'Assemblea ordinaria il cui numero, comunque non superiore a 24, è preventivamente determinato dall'Assemblea stessa. L'Assemblea di ciascuna Associazione di settore propone fino ad un massimo di 10 candidati, così da formare una lista unica. Ciascun associato può esprimere preferenze per non più di due terzi degli eligendi;
- f) da un massimo di 3 componenti nominati dal Presidente tra persone di particolare merito o competenza, anche se non rappresentanti delle imprese associate.

I componenti elettivi della Giunta Esecutiva durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. Possono essere rieletti per un solo ulteriore biennio consecutivo. Sono ammesse ulteriori rielezioni, per un massimo di due bienni consecutivi, dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un biennio.

In caso venga a mancare, durante il biennio di carica, un componente eletto dall'Assemblea, entra di diritto il primo dei candidati non eletti. Esaurita la lista dei candidati non eletti, la Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, provvede alla sostituzione mediante cooptazione.

I componenti elettivi così nominati rimangono in carica sino alla scadenza della Giunta Esecutiva.

Ogni socio non può essere presente in Giunta Esecutiva con più di un rappresentante e la sua partecipazione non è delegabile.

Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Art. 16**RIUNIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

La Giunta Esecutiva si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

La Giunta Esecutiva sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente o in sua sostituzione, da un Vice Presidente.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, anche telematico, diretto a ciascun componente al suo domicilio o indirizzo dichiarato, almeno sette giorni prima della data della riunione.

Nell'avviso devono essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno e ora della convocazione.

Alle riunioni sono ammessi collegamenti in video-conferenza.

In caso d'urgenza la Giunta Esecutiva può essere convocata mediante telegramma, telefax o altri mezzi telematici, con un preavviso di tre giorni, fermo restando l'osservanza delle modalità sopracitate.

La Giunta Esecutiva è validamente costituita quando è presente almeno un terzo dei componenti in carica. Ciascuno di essi ha diritto a un solo voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene le elezioni, le nomine e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto. In tal caso, non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o in sua sostituzione, da un Vice Presidente.

Alle riunioni sono invitati ad assistere i Probiviri e i Revisori Contabili.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore Generale.

Art. 17**ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

Spetta alla Giunta Esecutiva:

- a) deliberare sulle questioni di politica economica ed imprenditoriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- b) promuovere ed attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi di Assobiomedica;
- c) nominare rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni e Organizzazioni;
- d) predisporre il progetto di bilancio consuntivo con la relazione redatta dal Comitato di Presidenza, da sottoporre all'Assemblea;
- e) proporre all'Assemblea la misura dei contributi a carico delle imprese associate, di cui all'art. 6;
- f) attivare eventuali controlli per verificare la capacità contributiva delle associate e le altre informazioni da queste fornite;
- g) approvare, entro il trentuno dicembre di ciascun anno, il bilancio di previsione, su proposta del Comitato di Presidenza;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria o straordinaria, con le modalità previste dall'art. 11;
- i) proporre all'Assemblea il candidato alla Presidenza di Assobiomedica con le modalità previste dall'art. 21;
- j) valutare e approvare la proposta concernente la designazione dei Vice Presidenti, fino al numero massimo di cui all'art. 22;
- k) eleggere i componenti la commissione di designazione per l'elezione del Presidente;
- l) proporre all'Assemblea i componenti della Commissione di Controllo;
- m) eleggere il Tesoriere;
- n) indire referendum per le modifiche dello Statuto Associativo e del Codice Etico, ai sensi dell'art. 34;
- o) approvare il Regolamento riguardante i referendum attinenti le modifiche statutarie, nonché le sue eventuali variazioni;

- p) approvare altri Regolamenti di esecuzione dello Statuto, nonché convenzioni di natura organizzativa;
- q) deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, la costituzione e lo scioglimento delle Associazioni di settore;
- r) approvare gli Statuti delle Associazioni di settore e le eventuali modifiche;
- s) approvare la fusione o le eventuali variazioni degli ambiti di competenza delle Associazioni di settore esistenti;
- t) deliberare e dare mandato di partecipare o costituire Associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, consorzi, società, nazionali ed estere o sovranazionali e ogni altra attività rientrante negli scopi sociali;
- u) nominare i componenti in Comitato del Presidenza di cui all'art. 18 lett. f);
- v) deliberare in via definitiva in materia di ammissione soci secondo quanto stabilito dall'art. 4 comma terzo.

Art. 18

COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente;
- c) dai Presidenti delle Associazioni di settore;
- d) dal Presidente che per ultimo ha ricoperto la carica;
- e) dal Tesoriere;
- f) da tre componenti nominati dalla Giunta Esecutiva, rappresentanti di imprese associate secondo quanto previsto dall'art. 17, lett. u).
A tal fine, ciascun membro della Giunta Esecutiva può esprimere un massimo di due preferenze, nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire (tre).
Tra questi, almeno uno deve essere espressione delle imprese di piccola dimensione (fino a dieci milioni di euro di fatturato e non più di 50 dipendenti, ai sensi dell'art. 2 Reg/CE/n. 800/2008). Essi durano in carica due anni e scadono in occasione del rinnovo del Presidente. Possono essere rieletti per un solo biennio consecutivo.

Sono ammesse ulteriori rielezioni, per un massimo di 2 bienni consecutivi, dopo che sia trascorso un intervallo pari ad un biennio.

Art. 19

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) indirizzare l'attività di Assobiomedica nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta Esecutiva;
- b) deliberare su questioni demandate dalla Giunta Esecutiva ed esercitare i poteri dalla stessa delegati;
- c) esercitare in caso di urgenza i poteri che spettano alla Giunta Esecutiva, alla quale dovrà riferire nella prima riunione utile;
- d) proporre alla Giunta Esecutiva il bilancio preventivo e la relazione al bilancio consuntivo;
- e) proporre alla Giunta Esecutiva la costituzione o lo scioglimento delle Associazioni di settore;
- f) nominare e revocare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale;
- g) deliberare in materia di ammissione soci secondo quanto stabilito all'art. 4;
- h) richiedere alla Commissione di Controllo una relazione di aggiornamento sullo stato dell'attività in corso;
- i) assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività delle Associazioni di settore, al fine di dare indirizzo organico all'azione di Assobiomedica;
- j) nominare e sciogliere commissioni, gruppi di lavoro e comitati tecnici per determinati scopi e lavori, definendo criteri e modalità di perfezionamento.

Art. 20

RIUNIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Comitato di Presidenza, è convocato dal Presidente o in sua sostituzione, da un Vice Presidente.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, anche telematico, diretto a ciascun componente al suo domicilio o indirizzo dichiarato, almeno sette giorni prima della data della riunione.

Nell'avviso devono essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

Alle riunioni sono ammessi collegamenti in video-conferenza.

In caso d'urgenza il Comitato di Presidenza può essere convocato mediante telegramma, telefax o altri mezzi telematici, con un preavviso di tre giorni, fermo restando l'osservanza delle modalità sopracitate.

Il Comitato di Presidenza è validamente costituito quando è presente almeno un terzo dei componenti. Ciascuno di essi ha diritto a un solo voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto. In tal caso, si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche.

Il Comitato di Presidenza è presieduto dal Presidente o in sua sostituzione, da un Vice Presidente.

Le deliberazioni del Comitato di Presidenza vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore Generale.

Art. 21

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria negli anni dispari, su proposta della Giunta Esecutiva.

A tal fine, nell'anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta Esecutiva, con voto a scrutinio segreto e previa nomina di due scrutatori, designa una commissione costituita da tre componenti scelti tra i rappresentanti dei soci che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e della quale non può far parte il Presidente in carica. La commissione di designazione deve essere votata dalla Giunta Esecutiva da una lista di candidati, con la possibilità di esprimere solo due preferenze.

Tale commissione sottopone alla Giunta Esecutiva una o più indicazioni, sulle quali la Giunta Esecutiva decide a scrutinio segreto.

Alla Giunta Esecutiva devono comunque essere sottoposte dalla commissione di designazione le indicazioni appoggiate da tanti soci che dispongano di almeno il quindici per cento dei voti in Assemblea.

Al Presidente designato dalla Giunta Esecutiva la commissione fornisce tutte le indicazioni raccolte nello svolgimento del proprio mandato.

Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto per non più di due bienni consecutivi a quello di elezione. L'elezione al terzo biennio deve avvenire con una maggioranza qualificata pari al 70% dei voti assembleari, senza contare gli astenuti e le schede bianche.

Sono ammesse ulteriori rielezioni, per un massimo di due bienni consecutivi, dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un biennio.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti, congiuntamente o disgiuntamente, alcune delle sue attribuzioni.

Il Presidente assume e dimette il personale dirigente su proposta del Direttore Generale.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea deve procedere alla elezione del suo successore entro tre mesi. Il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza statutaria del Presidente che è venuto a mancare.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano in carica.

Art. 22

VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti, nominabili fino al numero massimo di sette, collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività di Assobiomedica, ricevendone le deleghe opportune.

I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente, previa approvazione della Giunta Esecutiva.

I Vice Presidenti, durano in carica due anni e scadono comunque contemporaneamente al Presidente.

Possono essere rieletti per due ulteriori bienni ed essere nominati anche in momento successivo all'inizio del mandato della Presidenza.

Essi decadono altresì dalla carica con la nomina del successore in caso di cessazione del Presidente per motivi diversi dalla scadenza.

In caso vengano a mancare, durante il biennio di carica, uno o più Vice Presidenti, il Presidente ne informa la Giunta Esecutiva, la quale provvederà, ove ritenuto opportuno, a convocare l'Assemblea per la nuova elezione.

Art. 23

TESORIERE

La Giunta Esecutiva nomina fra i suoi membri un Tesoriere che dura in carica due anni e scade contemporaneamente alla Giunta Esecutiva stessa.

Il Tesoriere sovrintende e controlla la gestione dell'amministrazione sociale secondo le direttive della Giunta Esecutiva e del Comitato di Presidenza ed in conformità alle previsioni del bilancio preventivo e riferisce alla Giunta Esecutiva e al Comitato di Presidenza i dati per la redazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 24

COMMISSIONE DI CONTROLLO E GIURI'

La composizione, la nomina, le attribuzioni e le modalità operative della Commissione di Controllo e del Giurì sono disciplinate dal Codice Etico.

Art. 25

PROBIVIRI E LORO ATTRIBUZIONI

L'Assemblea di ogni biennio (in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente di Assobiomedica) elegge cinque Probiviri, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze, nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire (cinque).

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità di impresa.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra Organizzazione confederata o di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema relative all'applicazione e all'interpretazione del presente Statuto, che non si siano potute definire bonariamente.

Sono inoltre deferite ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie in materia elettiva, organizzativa o di qualunque altra natura che trovino comunque fondamento nelle regole associative e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto Collegio è scelto tra i restanti Probiviri non eletti dalle parti, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti stesse. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta sempre tra i restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio arbitrale e i singoli Probiviri, sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, del Codice Etico Confederale e dalla Carta dei Valori Associativi.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel Regolamento Confederale.

Funge da segretario uno dei componenti i Probiviri.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Le decisioni dei Probiviri sono assunte sulla base delle disposizioni statutarie nonché dei criteri di deontologia associativa.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti, entro sessanta giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente di Assobiomedica entro dieci giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il Collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri Confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, i Probiviri della Confederazione di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale possono fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, la decadenza dalle cariche può essere disposta oltre che dagli Organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri stessi, per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi, nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio del mandato e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.

Art. 26

SANZIONI

I Probiviri possono applicare ai soci, in caso di comprovata violazione degli obblighi associativi, le seguenti sanzioni:

- a) censura scritta;
- b) sospensione del diritto del socio a partecipare all'Assemblea della Federazione e a quella delle Associazioni di settore;
- c) decadenza dei rappresentanti dei soci che ricoprono cariche direttive in Assobiomedica e nelle Associazioni di settore;

- d) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- e) espulsione da Assobiomedica.

Ravvisandone l'opportunità, i Proviviri potranno dare pubblicità tra i soci delle decisioni assunte.

Art. 27

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea di ogni biennio (in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente di Assobiomedica) elegge, scegliendo in una lista formata sulla base di autocandidature liberamente espresse dai soci, un Collegio di tre Revisori Contabili Effettivi, fra i quali un Presidente, nonché due Supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci e ne fissa, se del caso, gli emolumenti.

Almeno uno dei membri del Collegio dei Revisori Contabili deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori Contabili resta in carica per un biennio e i suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori Contabili partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.

I Revisori Supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

Art. 28

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche associative sono riservate a rappresentanti di imprese, fatte salve quelle che riguardano i Proviviri, i Revisori Contabili, la Commissione di Controllo e il Giurì.

Per rappresentanti di imprese si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro Imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali *ad negotia* che siano membri del Consiglio di amministrazione o Direttori generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura.

Le cariche associative sono assolutamente incompatibili con lo svolgimento di incarichi politici.

Costituisce un requisito indispensabile per l'accesso alla carica di componente degli organi direttivi, il completo inquadramento al sistema confederale ossia, la contemporanea adesione all'Associazione Territoriale e all'Associazione Nazionale di Categoria.

L'accesso alle cariche direttive è riservato a persone che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale. La sopravvenuta mancanza di tali requisiti sarà motivo di decadenza dalla carica.

I Provirari possono disporre la decadenza dei titolari dalle cariche per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la loro permanenza nelle cariche stesse.

E' prevista la decadenza dalle cariche associative dei componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive.

E' altresì prevista la decadenza dei componenti degli organi collegiali nel caso di assenza alla metà delle riunioni indette nel corso dell'anno solare.

I componenti dichiarati decaduti dalla carica ricoperta non sono immediatamente rieleggibili.

I componenti degli organi direttivi, appartenenti a soci esclusi o recessi, decadono di diritto dall'incarico.

Le cariche elettive sono gratuite.

Le persone designate a ricoprire le cariche associative non possono farsi sostituire.

Su invito del Presidente, alle riunioni degli organi associativi, quali Assemblea, Giunta Esecutiva e Comitato di Presidenza, potranno presenziare soggetti esterni che per necessità operative, organizzative o di rappresentanza abbiano attinenza con le tematiche poste all'ordine del giorno.

Art. 29

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale viene nominato e revocato dal Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente.

Il Direttore Generale provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi di Assobiomedica e delle Associazioni di settore, nonché agli atti di gestione ordinaria.

Il Direttore Generale di Assobiomedica esercita la gestione economica e amministrativa.

Egli può compiere in autonomia tutti gli atti che rientrano nella delega conferitagli dal Comitato di Presidenza.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi, ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi sociali e ne funge da Segretario.

Il Direttore Generale provvede all'assunzione e revoca del personale non dirigente e assume ogni altro provvedimento ad esso relativo.

Art. 30

ASSOCIAZIONI DI SETTORE

Nell'ambito di Assobiomedica operano le Associazioni di settore.

La costituzione, nell'ambito di Assobiomedica delle Associazioni di settore, è approvata con delibera della Giunta Esecutiva, su proposta del Comitato di Presidenza e secondo criteri di affinità merceologica.

Le Associazioni di settore operano sulla base di statuti deliberati dalle assemblee dei soci, soggetti ad approvazione da parte della Giunta Esecutiva di Assobiomedica, che deve approvare anche le eventuali modifiche.

Gli Statuti delle Associazioni di settore devono improntarsi ai medesimi principi del presente Statuto, anche per quanto riguarda l'accesso alle cariche.

Art. 31

COMPETENZE DELLE ASSOCIAZIONI DI SETTORE

Le Associazioni di settore e i loro organi rappresentativi hanno autonomia operativa nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto di Assobiomedica. Hanno funzioni di rappresentanza all'esterno per la tutela degli interessi dei settori merceologici rappresentati purché non in contrasto con lo Statuto e la politica generale di Assobiomedica e non rientranti nelle funzioni spettanti alla stessa.

Le Associazioni possono proporre al Comitato di Presidenza contributi aggiuntivi a carico delle imprese appartenenti al settore merceologico per sopperire a particolari esigenze comuni.

Eventuali contribuzioni assegnate da soggetti esterni a determinate categorie sono versate a Assobiomedica.

Art. 32

BILANCIO PREVENTIVO – BILANCIO CONSUNTIVO

La durata dell'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Per ciascun anno solare, su proposta del Comitato di Presidenza, la Giunta Esecutiva predispose il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Il bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente revisionato da società iscritte all'albo Consob o da società e revisori iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che siano esterni ad Assobiomedica e deve essere inviato a Confindustria entro un mese dalla sua approvazione e comunque non oltre il 30 (trenta) settembre di ogni anno.

La Giunta Esecutiva approva, su proposta del Comitato di Presidenza, il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere presentati al Collegio dei Revisori Contabili almeno 20 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Art. 33

FONDO COMUNE

Il fondo comune di Assobiomedica è costituito:

- a) dai contributi di cui all'art. 6;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti ad Assobiomedica, comprese le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria irrogate dal Giuri.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di Assobiomedica e a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento delle diverse attività.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di Assobiomedica e pertanto, i soci non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

Non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 34

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DEL CODICE ETICO

Le modifiche dello Statuto e del Codice Etico sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza di almeno due terzi dei presenti e votanti nell'Assemblea e che rappresentino almeno i due quinti dei voti totali.

In casi particolari la Giunta Esecutiva può sottoporre ai soci, mediante referendum fra gli stessi, nelle forme stabilite dall'apposito Regolamento, le modifiche dello Statuto, da approvare sempre con le maggioranze di cui al comma precedente.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modifiche adottate, è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Art. 35

SCIoglimento

Quando venga domandato lo scioglimento di Assobiomedica da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata una apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti dei voti dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori (scelti anche tra persone estranee all'Associazione) e ne determina i poteri.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.

Art. 36

NORMA TRANSITORIA E/O DI PRIMA APPLICAZIONE

Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione, fatto salvo quanto previsto dai commi successivi.

Gli Organi eletti dall'Assemblea ordinaria 2011 restano in carica con l'entrata in vigore del presente Statuto.

La componente elettiva degli Organi Direttivi, eletta dall'Assemblea ordinaria 2010 di Assobiomedica, resta in carica fino alla nuova elezione da farsi a valle del perfezionamento dell'assetto associativo a seguito della costituzione di nuova associazione e comunque entro il 2012.

I Proviviri e il Collegio dei Revisori Contabili eletti dall'Assemblea ordinaria 2011 di Assobiomedica, resteranno in carica fino alla nuova elezione prevista nel 2014.

Art. 37

CLAUSOLA GENERALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, trova applicazione in via analogica lo Statuto Confederale, il suo Regolamento di Attuazione e gli altri documenti normativi del sistema Confederale.

ALLEGATO A**TABELLA DEI VOTI**

Il numero dei voti assembleari attribuibile ad ogni impresa associata, in base ai dati di bilancio dell'anno precedente, è definito secondo il seguente schema, sulla base del FATTURATO dell'impresa realizzato nei settori rappresentati dall'Associazione e calcolato ai sensi dell'art. 6 dello Statuto:

| FATTURATO (in euro) | VOTI |
|--|--|
| Da 0 a 4.000.000,00.= | 5 voti |
| Da 4.000.001,00.= a 10.000.000,00.= | 1 voto ulteriore ogni 750.000,00.= o frazione superiore o uguale alla metà |
| Da 10.000.001,00.= a 25.000.000,00.= | 1 voto ulteriore ogni 1.000.000,00.= o frazione superiore o uguale alla metà |
| Da 25.000.001,00.= a 51.000.000,00.= | 1 voto ulteriore ogni 1.530.000,00.= o frazione superiore o uguale alla metà |
| Da 51.000.001,00.= a 100.000.000,00.= | 1 voto ulteriore ogni 2.000.000,00.= o frazione superiore o uguale alla metà |
| Da 100.000.001,00.= a 200.000.000,00.= | 1 voto ulteriore ogni 4.000.000,00.= o frazione superiore o uguale alla metà |
| Oltre 200.000.001,00.= | 1 voto ulteriore ogni 8.000.000,00.= o frazione superiore o uguale alla metà |

I soci aggregati hanno un numero di voti assembleari pari a 1 voto.

CODICE ETICO

PREMESSA

Le imprese associate (in seguito i Soci) che operano nel settore della Sanità sono coscienti dell'importanza e della responsabilità che tale attività comporta, poiché essa è componente determinante nel soddisfacimento di un bene primario quale la salute dei cittadini e nel miglioramento del Sistema Sanitario e, quindi, fattore di sviluppo della Società: la spesa sanitaria è dunque un investimento, non un costo.

Il contributo dei Soci alla salute dei cittadini è fondamentale: lo testimoniano i miglioramenti, le innovazioni e i traguardi raggiunti grazie alle tecnologie mediche nella diagnosi e cura dei pazienti: un contributo determinante al trattamento dei pazienti ed al miglioramento della loro qualità di vita nonché, più in generale, all'allungamento della vita delle persone.

I Soci di Assobiomedica riconoscono che il rispetto delle leggi e delle normative applicabili e l'osservanza dei principi etici costituiscono sia un obbligo che una fase critica per il conseguimento dei suddetti obiettivi e possono accrescere la reputazione ed il successo del settore dei dispositivi medici.

Il presente Codice Etico si prefigge di fornire una guida sugli standard minimi di pratica aziendale a cui i suoi Soci debbono attenersi in Italia e, in generale, altrove. Non si prefigge di sostituire o superare le leggi e normative nazionali o europee o gli altri codici professionali o commerciali (ivi inclusi i codici aziendali) che possono riguardare i suoi Soci.

Il Codice Etico è l'elemento catalizzatore della condizione morale dei Soci, e testimonia lo sforzo di dare corpo alla dimensione etica affinché sia riconosciuta dalla collettività.

Il Codice Etico è coerente con il Codice di Pratica Commerciale Eucomed ed EDMA. Eucomed ed EDMA sono associazioni che rappresentano gli interessi dei produttori europei di dispositivi medici.

Il Codice Etico è parte integrante dello Statuto di Assobiomedica.

1. PRINCIPI

1.1 ETICA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI E DELLE ATTIVITA' AZIENDALI E ASSOCIATIVE

I Soci di Assobiomedica si impegnano a produrre e fornire tecnologie mediche e servizi correlati di alta qualità, nell'interesse della sicurezza e del benessere del paziente.

I Soci si impegnano a rispettare le leggi, i regolamenti nonché lo Statuto associativo. L'eticità dei comportamenti non ha come paradigma solo la loro stretta osservanza, essa va oltre, e riposa nella volontà di adottare, nelle diverse situazioni, i più elevati standard di comportamento.

Il rispetto delle leggi applicabili e l'osservanza degli standard etici sono importanti per la necessità di stretta collaborazione tra settore delle apparecchiature/tecnologie mediche e i professionisti del settore sanitario. Tale collaborazione può avvenire sotto forma di:

- a) sviluppo di tecnologie mediche;
- b) fornitura di formazione, istruzione, servizio e supporto al fine di permettere un uso efficace e sicuro delle tecnologie mediche e
- c) supporto della ricerca medica, dell'istruzione e accrescimento delle competenze professionali.

Queste attività sono necessarie per il progresso della scienza medica ed il miglioramento della cura del paziente, ma devono avvenire attraverso interazioni improntate alla massima trasparenza, correttezza ed eticità.

Correttezza e trasparenza devono dunque contraddistinguere l'agire del Socio, evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da altrui posizioni di debolezza o di non conoscenza.

Nel rispetto della libera iniziativa e della proprietà privata, affermata la funzione Sociale del libero mercato, la massimizzazione dei risultati economici e finanziari delle imprese passa attraverso corrette relazioni commerciali con clienti e fornitori e adeguati riconoscimenti del contributo dei propri collaboratori.

In particolare, quando si instaurano rapporti con la Pubblica Amministrazione, è riconosciuto opportuno adottare più specifiche cautele, come illustrato successivamente. A tal fine, procedure interne trasparenti ed obiettive che disciplinino la condotta dei Soci, rappresentano un fattore di tutela anche sotto il profilo di cui al D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

1.2 ETICA DEL LAVORO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI COLLABORATORI

I Collaboratori interni ed esterni dei Soci sono la risorsa fondamentale per lo sviluppo delle aziende.

Il patrimonio di conoscenze, di esperienze, di intelligenza e di cultura dei Collaboratori, deve essere valorizzato ed accresciuto, con ciò contribuendo alla loro crescita professionale ed al loro benessere. L'aggiornamento e la crescita professionale viene attuata attraverso iniziative di formazione specifica ed istituzionale.

I Collaboratori assicurano che ogni decisione di *business* è presa nell'interesse della propria struttura di appartenenza, e devono evitare qualsiasi situazione di conflitto d'interessi tra attività economiche personali o familiari e mansioni ricoperte tale da compromettere la loro indipendenza di giudizio e di scelta.

Lo sviluppo professionale e la gestione dei Collaboratori sono basati sul principio di pari opportunità: riconoscimento dei risultati raggiunti, delle potenzialità professionali e delle competenze espresse dalle persone costituiscono i criteri essenziali per la valutazione di Collaboratori.

Ai Collaboratori esterni (consulenti, agenti, rappresentanti, rivenditori, ecc.) è richiesto di osservare i principi contenuti nel presente Codice, anche attraverso impegno espresso, incluso nei relativi contratti.

1.3 ETICA DELL'INFORMAZIONE

La comunicazione dei Soci si declina soprattutto nell'informazione scientifica, la quale deve essere accurata, equilibrata, corretta, oggettiva, priva di ambiguità o fuorviante, documentata e documentabile.

L'informazione deve essere realizzata e divulgata nel rispetto delle disposizioni che regolano la materia.

2. LE LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO: ETICA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI E DELLE ATTIVITA' AZIENDALI E ASSOCIATIVE

L'attuazione pratica dei principi etici deve essere tradotta in linee guida che devono fungere da preciso riferimento rispetto ai comportamenti da tenersi e sono da estendersi ai propri dipendenti, agenti o rappresentanti in genere. I Soci dovranno adottare programmi di adempimento efficaci, attraverso la pubblicazione di politiche e procedure scritte e, in caso di Soci persone giuridiche, attraverso l'attuazione di programmi di formazione e l'implementazione di chiare procedure, controlli e meccanismi di applicazione.

Assobiomedica, attraverso i propri Organi, si riserva il diritto in ultima istanza di espellere dall'Associazione qualsiasi Socio che non osservi le linee guida del presente Codice Etico.

Qui di seguito, sono elencate e descritte le norme cui i Soci dovranno attenersi.

2.1 CONCORRENZA

Il libero mercato presuppone l'autonomia dei suoi attori nel determinarsi e nel perseguire i fini aziendali.

I Soci credono fermamente nella concorrenza e nel libero mercato, patrimonio che va difeso da eventuali quanto indebite pressioni sia interne, provenienti dagli stessi attori dei mercati interessati, sia esterne, da parte di terzi, quale che sia il ruolo svolto.

I Soci dovranno esercitare la propria attività commerciale in ottemperanza ai requisiti delle leggi sulla concorrenza e sugli appalti di fornitura. La normativa di tutela (cd. antitrust) stabilisce al riguardo precise regole ed in particolare colpisce severamente coloro che adottano intese restrittive della concorrenza o abusano della propria posizione dominante.

Tutto ciò non impedisce tuttavia all'Associazione di perseguire fino in fondo gli obiettivi istituzionali, sanciti dallo Statuto, per la tutela delle istanze espresse dai Soci nel pieno rispetto dei principi che regolano la concorrenza.

I Soci condannano i comportamenti contrari ai principi della concorrenza e si impegnano ad osservarli adottando opportune misure per evitare che gli incontri associativi possano diventare, anche involontariamente, l'occasione per comportamenti anticoncorrenziali.

In questa ottica, Soci e Collaboratori non devono essere coinvolti sia personalmente sia tramite terzi in iniziative o contatti tra concorrenti (a titolo di esempio, non esaustivo: discussioni sui prezzi o quantità, suddivisione di

mercati, limitazioni di produzione o di vendite, accordi per ripartirsi clienti, scambi di informazioni sui prezzi, ecc.), che possono apparire come violazione delle normative a tutela della concorrenza e del mercato.

2.2 CONTROLLI E SANZIONI SULLE ESPORTAZIONI

I Soci dovranno garantire l'osservanza delle leggi applicabili sul controllo delle esportazioni ed altri regolamenti che circoscrivano il commercio con alcuni paesi.

2.3 PAGAMENTI E PRATICHE ILLECITE

I Soci non dovranno offrire, effettuare o autorizzare, direttamente o indirettamente il pagamento di somme di denaro o di qualsiasi cosa di valore significativo, al fine illecito di:

- a) influenzare il giudizio o la condotta di qualsiasi soggetto, cliente o Società;
- b) aggiudicarsi o mantenere attività commerciali;
- c) influenzare qualsiasi azione o decisione da parte di qualsiasi funzionario governativo; o
- d) trarre comunque vantaggi.

Il presente requisito si estende non solo agli incentivi diretti ma altresì a quelli indiretti effettuati da un Socio, sotto qualsiasi forma, attraverso agenti, consulenti o altri terzi. I Soci dovranno tenere in particolare considerazione le leggi e normative che proibiscono o circoscrivono gli incentivi finalizzati ad influenzare il personale medico o i clienti.

2.4 RISERVATEZZA DEI DATI

I Soci dovranno garantire che i dati riguardanti i pazienti ed altri tipi di dati riservati o personali siano conservati ed utilizzati in ottemperanza ai requisiti di legge applicabili.

2.5 L'IMMAGINE DELLE IMPRESE

Il comportamento dei Soci nel mercato e nei confronti dei concorrenti deve essere improntato alla massima correttezza; in particolare, i Soci non devono porre in atto comportamenti scorretti e lesivi dell'immagine dei concorrenti.

2.6 SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA COLLETTIVITÀ'

Il ruolo dei Soci nel tessuto connettivo della Società comporta l'obbligo di tenere conto nei propri programmi di sviluppo delle esigenze della comunità

nel cui territorio l'impresa è insediata, con l'obiettivo di contribuire al suo sviluppo economico, Sociale e civile.

I Soci dovranno esercitare la propria attività attraverso l'uso delle migliori tecnologie disponibili, la promozione e lo sviluppo di attività volte a valorizzare le risorse naturali e preservare l'ambiente ed in ottemperanza alle leggi e normative riguardanti la tutela dell'ambiente.

2.7 RAPPORTI CON I PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO E CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PRINCIPIO DI SOBRIETA'.

I Soci di Assobiomedica riconoscono che l'osservanza degli standard etici e il rispetto delle leggi applicabili sono essenziali affinché i comparti delle tecnologie mediche possano sviluppare e sostenere rapporti di collaborazione con i Professionisti del Settore Sanitario. I Soci dovranno attuare pratiche commerciali etiche e mantenere una condotta Socialmente responsabile in relazione alle interazioni con i Professionisti del Settore Sanitario. I membri dovranno altresì rispettare l'obbligo dei Professionisti del Settore Sanitario di prendere decisioni indipendenti rispetto alle terapie da somministrare.

Le presenti Linee Guida stabiliscono gli standard adeguati per i vari tipi di rapporto con i Professionisti del Settore Sanitario, ma non si prefiggono di sostituire o superare le leggi o le normative nazionali o europee applicabili o i codici professionali (ivi inclusi i codici aziendali) che impongono particolari condizioni ai Soci o ai Professionisti del Settore Sanitario nello svolgimento della loro attività. Tutti i Soci dovranno dunque garantire in maniera indipendente che le rispettive interazioni con i Professionisti del Settore Sanitario osservino le leggi e le normative nazionali, europee e locali attuali, i regolamenti e i codici professionali.

In generale, quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, le Aziende e i loro Collaboratori non devono cercare d'influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o hanno potere decisionale, per conto della Pubblica Amministrazione.

Nel caso specifico dell'esecuzione di una gara d'appalto con la Pubblica Amministrazione si deve operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

I rapporti che i Soci instaurano, a tutti i livelli, internazionale, nazionale, regionale e locale, con dipendenti della Pubblica Amministrazione, inclusi gli operatori della Sanità pubblica, devono essere improntati alla massima trasparenza e correttezza.

I Collaboratori non devono promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a pubblici dipendenti a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi dei Soci, anche a seguito di illecite pressioni.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non devono essere intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- a) prendere in considerazione o proporre opportunità d'impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale; assumere alle dipendenze delle imprese associate ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti stretti) che abbiano partecipato personalmente ed attivamente a trattative d'affari, appalti o all'avallo di richieste effettuate dall'impresa alla Pubblica Amministrazione, nell'anno successivo alla loro conclusione o definizione;
- b) offrire o in alcun modo fornire omaggi che non siano di modico valore. E' opportuno accentrare in un unico servizio centrale (es.: ufficio acquisti) l'acquisto degli omaggi e comunque garantire la loro rintracciabilità attraverso opportuna documentazione (es.: documento di trasporto);
- c) sollecitare o ottenere informazioni riservate al di là di quanto consentito dalla legge.

Vi sono poi molte forme di interazioni fra i Soci di Assobiomedica ed i professionisti del settore sanitario che contribuiscono al progresso della scienza medica o migliorano la diagnosi e la cura del paziente, ivi incluse:

- a) I progresso della tecnologia medica: la ricerca e lo sviluppo di tecnologie mediche innovative e il miglioramento dei prodotti esistenti sono spesso il risultato di processi di collaborazione fra i Soci ed i Professionisti del Settore Sanitario. L'innovazione e la creatività sono essenziali per lo sviluppo e l'evoluzione delle tecnologie mediche, e spesso avvengono con la collaborazione di Enti, Istituzioni, Persone, al di fuori delle strutture delle Società produttrici;
- b) L'efficace e sicuro utilizzo della tecnologia medica: questo molto spesso esige che i Soci offrano ai Professionisti del Settore Sanitario adeguate istruzioni, formazione, servizi e supporto tecnico. Gli organi regolatori possono altresì richiedere questo tipo di formazione come condizione per l'approvazione dei prodotti.

- c) Ricerca ed istruzione: il supporto da parte dei Soci alla ricerca medica svolta in buona fede, l'istruzione per il migliore e più appropriato utilizzo delle tecnologie fornite e, più in generale, l'accrescimento delle competenze professionali sono alcuni fra gli elementi che contribuiscono alla sicurezza del paziente ed aumentano l'accesso alla nuova tecnologia e quindi alle terapie più avanzate ed efficaci.

Si reputa in ogni caso opportuno che i Soci predispongano un'apposita procedura, secondo le modalità di seguito descritte - conforme alla normativa vigente – e si attengano alla stessa nel manifestare la propria disponibilità a sostenere le spese relative all'iscrizione e/o partecipazione ad un determinato evento di un operatore sanitario dipendente della Pubblica Amministrazione:

il Socio dispone ed invia una comunicazione informativa alla Pubblica Amministrazione (ASL, AO, ecc.), indicando la propria disponibilità a sostenere le spese relative all'iscrizione e/o partecipazione ad un determinato evento congressuale di un operatore sanitario. E' facoltà del Socio suggerire uno o più nominativi di operatori sanitari afferenti all'area tematica di interesse

dell'evento congressuale, rispetto ai quali l'Amministrazione in piena e totale autonomia deciderà la partecipazione.

La partecipazione dell'operatore sanitario all'evento congressuale, in ipotesi di incarico retribuito, sarà consentita solo a fronte di autorizzazione scritta rilasciata al Socio richiedente da parte dell'Amministrazione e comunque, sempre secondo procedure corrette e verificabili.

Per gli eventi organizzati esclusivamente dai Soci, l'invio dell'informativa di invito e copertura di spesa può indicare il nome dell'operatore sanitario e non limitarsi ad una semplice disponibilità all'invito.

I Soci si impegnano, rispondendo al riguardo anche per quanto eventualmente fatto dalle loro case madri e dai loro agenti e distributori, a non organizzare direttamente o indirettamente ovvero a non partecipare sotto qualunque forma a congressi, convegni, workshop e simili in cui:

- a) gli aspetti turistico-ricreativi prevalgano su quelli tecnico-scientifici;
- b) le spese di ospitalità e viaggio siano estese agli accompagnatori degli invitati;
- c) le spese di ospitalità e viaggio siano estese ad un lasso di tempo, precedente l'inizio e/o successivo la fine della manifestazione eccedente le 24 ore.

I Soci si impegnano altresì, rispondendo al riguardo anche per quanto eventualmente fatto dalle loro case madri e dai loro agenti e distributori, a non organizzare direttamente o indirettamente ovvero a non partecipare sotto qualunque forma a congressi, convegni, workshop e simili che non rispettino il principio di sobrietà, come precisato ai successivi articoli 2.7.1., 2.7.2. e 2.7.3.

2.7.1 FORMAZIONE ED ISTRUZIONE SUI PRODOTTI SPONSORIZZATE DAI SOCI

Laddove opportuno, i Soci dovranno mettere a disposizione dei Professionisti del Settore Sanitario istruzione e formazione relative ai prodotti e ad attività tecnico amministrative e di gestione manageriale, al fine di facilitare un utilizzo sicuro, efficace ed efficiente della tecnologia medica e diagnostica. Tali programmi di istruzione e formazione dovranno tenersi in luoghi adeguati.

Il luogo scelto non deve divenire l'attrazione principale dell'evento.

La qualità dell'evento deve essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici e scevri da qualsiasi connessione a comfort e fasto, ma orientati piuttosto alla tutela dell'immagine del settore ed al rispetto del fine primario rappresentato dal bene dei pazienti e dal progresso nella loro cura e assistenza.

Nella scelta del luogo occorre considerare la ripercussione in termini di immagine che l'evento genererà nell'opinione pubblica.

In particolare:

1. I programmi e gli eventi dovranno essere condotti in locali adibiti a clinica, laboratorio, formazione, conferenza o altri locali adeguati, ivi inclusi i locali di proprietà dei Soci o strutture per riunioni a disposizione per attività commerciali, che siano adatti ad un'efficace trasmissione di conoscenza e di qualsiasi formazione di tipo pratico. Gli eventi dovranno tenersi in località e sedi facilmente raggiungibili, la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico, scientifico e organizzativo, nonché economico.
2. Nei periodi 15 giugno-30 settembre per le località di mare e 15 dicembre-30 marzo nonché 15 giugno-15 settembre per le località di montagna è tassativamente proibito organizzare, partecipare, sostenere eventi.
3. Sono tassativamente esclusi gli eventi e le manifestazioni organizzate nell'ambito di strutture a categoria cinque stelle, indipendentemente dalla tipologia tariffaria o dalle agevolazioni offerte.

Le disposizioni di cui ai punti 2 e 3, e le limitazioni relative agli alberghi non si applicano nel caso di attività organizzate da terzi al di fuori dell'Italia e dei Paesi dell'Unione Europea, mentre sono vincolanti ovunque nel caso di attività organizzate dall'azienda associata.

- I Soci potranno fornire pasti di costo contenuto ai partecipanti a tali programmi e, per i programmi di formazione che necessitino una permanenza notturna, potranno rendersi opportuni ulteriori servizi alberghieri. Qualsiasi servizio alberghiero dovrà avere costi contenuti, e comunque dovrà essere di classe non superiore a quattro stelle, essere subordinato alla durata e funzionale allo scopo educativo del corso di formazione, nonché aderire ad ogni normativa applicabile.

- I Soci potranno corrispondere i ragionevoli costi di viaggio e alloggio sostenuti dai Professionisti del Settore Sanitario che partecipano, nel rispetto di ogni normativa applicabile. I viaggi aerei dovranno essere esclusivamente in classe economica ad esclusione dei voli intercontinentali.
- I Soci non dovranno inoltre corrispondere spese di viaggio o altre spese per i coniugi, ospiti dei Professionisti del Settore Sanitario, o per qualsiasi altro soggetto che non abbia in buona fede un interesse professionale legittimo nei temi che verranno affrontati nel corso della riunione. E' consentito per i coniugi o gli ospiti usufruire del servizio alberghiero del gruppo, a condizione che questi ultimi si facciano carico per la quota parte aggiuntiva.
- I Soci non potranno partecipare o farsi carico integralmente o parzialmente di qualsivoglia spesa a copertura di attività non strettamente formative dell'evento stesso (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: concerti, spettacoli, programmi sociali, ecc.).

2.7.2 SUPPORTO DI CONFERENZE FORMATIVE TENUTE DA TERZI

I Soci potranno dare il loro sostegno a conferenze indipendenti, formative, scientifiche o fautrici di politiche che promuovono la conoscenza scientifica, il progresso medico ed un'efficace assistenza sanitaria. Queste comprendono generalmente conferenze organizzate da associazioni mediche internazionali, nazionali, locali o specialistiche o da enti accreditati per la formazione medica continua. Il sostegno dei Soci a tali conferenze potrà avvenire qualora gli eventi siano organizzati in luoghi adeguati e sedi facilmente raggiungibili, la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico e scientifico e organizzativo, nonché economico.

Il luogo scelto non deve divenire l'attrazione principale dell'evento.

La qualità dell'evento deve essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici e scevri da qualsiasi connessione a comfort e fasto, ma orientati piuttosto alla tutela dell'immagine del settore ed al rispetto del fine primario rappresentato dal bene dei pazienti e dal progresso nella loro cura e assistenza

Nella scelta del luogo occorre considerare la ripercussione in termini di immagine che l'evento genererà nell'opinione pubblica.

1. Nei periodi 15 giugno-30 settembre per le località di mare e 15 dicembre-30 marzo nonché 15 giugno-15 settembre per le località di montagna è tassativamente proibito organizzare, partecipare, sostenere eventi.
2. Sono tassativamente esclusi il supporto, la sponsorizzazione, la partecipazione e collaborazione per eventi e manifestazioni organizzate nell'ambito di strutture a categoria cinque stelle, indipendentemente dalla tipologia tariffaria o dalle agevolazioni offerte.

Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 e le limitazioni relative agli alberghi non si applicano nel caso di attività organizzate da terzi al di fuori dell'Italia e dei Paesi dell'Unione Europea, mentre sono vincolanti ovunque nel caso di attività organizzate dall'azienda associata.

Diversamente i Soci potranno fornire contributi finanziari per coprire i costi delle conferenze e le ragionevoli spese di viaggio e alloggio sostenute dai Professionisti del Settore Sanitario (e da studenti di medicina, membri onorari e altri soggetti che stiano studiando per diventare Professionisti del Settore Sanitario), laddove la conferenza sia incentrata alla promozione di oggettive attività scientifiche e formative. Tale supporto dovrà uniformarsi a qualsiasi normativa applicabile. Gli organizzatori della conferenza saranno responsabili della stessa e ne controlleranno la scelta dei contenuti, del corpo docente, dei metodi e dei materiali formativi. La sponsorizzazione della conferenza da parte di un Socio dovrà essere chiaramente dichiarata in anticipo e durante la riunione.

I Soci potranno fornire sostegno finanziario agli organizzatori della conferenza e al corpo docente sotto forma di pasti di costo contenuto e servizio alberghiero per i partecipanti al programma. Al corpo docente potranno essere elargiti, a titolo di onorario, ragionevoli contributi. Qualsiasi pasto e servizio alberghiero dovrà essere subordinato alla durata e funzionale allo scopo della

conferenza. Il servizio alberghiero dovrà avvenire in alberghi con un massimo di quattro stelle e gli eventuali viaggi aerei dovranno essere esclusivamente in classe economica, ad esclusione dei voli intercontinentali.

Nei limiti di cui ai commi precedenti, i Soci potranno acquistare pubblicità e prendere in locazione degli spazi per stand espositivi per i loro prodotti e/o servizi durante le conferenze.

2.7.3 RIUNIONI A SCOPO INFORMATIVO E/O PROMOZIONALE

I Soci che si riuniscano con i Professionisti del Settore Sanitario al fine di illustrare le caratteristiche dei prodotti, dovranno, come regola generale, tenere tali riunioni nelle vicinanze del luogo in cui operano i Professionisti del Settore Sanitario. Gli eventi dovranno tenersi in località e sedi facilmente raggiungibili, la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico, scientifico, e organizzativo, nonché economico.

Il luogo scelto non deve divenire l'attrazione principale dell'evento.

La qualità dell'evento deve essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici e scevri da qualsiasi connessione a comfort e fasto, ma orientati piuttosto alla tutela dell'immagine del settore ed al rispetto del fine primario rappresentato dal bene dei pazienti e dal progresso nella loro cura e assistenza.

Nella scelta del luogo occorre considerare la ripercussione in termini di immagine che l'evento genererà nell'opinione pubblica.

1. Nei periodi 15 giugno-30 settembre per le località di mare e 15 dicembre-30 marzo nonché 15 giugno-15 settembre per le località di montagna è tassativamente proibito organizzare, partecipare, sostenere eventi.

2. Sono tassativamente esclusi il supporto, la sponsorizzazione, la partecipazione e collaborazione per eventi e manifestazioni organizzate nell'ambito di strutture a categoria cinque stelle, indipendentemente dalla tipologia tariffaria o dalle agevolazioni offerte.

Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 e le limitazioni relative agli alberghi non si applicano nel caso di attività organizzate da terzi al di fuori dell'Italia e dei Paesi dell'Unione Europea, mentre sono vincolanti ovunque nel caso di attività organizzate dall'azienda associata.

I Soci potranno offrire pasti e servizio alberghiero per i Professionisti del Settore Sanitario che partecipano. Il servizio alberghiero dovrà avvenire in alberghi con un massimo di quattro stelle. I Soci potranno altresì corrispondere ragionevoli spese di viaggio sostenute dai partecipanti qualora necessario, (es. per visite degli stabilimenti o a Centri di riferimento). Eventuali viaggi aerei dovranno essere esclusivamente in classe economica, ad esclusione dei voli intercontinentali. E' vietata l'offerta di qualsiasi forma di ospitalità, il pagamento di pasti, viaggi ed altri servizi alberghieri per gli ospiti dei professionisti o qualsiasi altro soggetto che non abbia in buona fede un interesse professionale legittimo a proposito dei temi affrontati nel corso della riunione. E' consentito per il coniuge o gli ospiti dei Professionisti usufruire del servizio alberghiero del gruppo, a condizione che questi ultimi si facciano carico della quota parte aggiuntiva.

L'organizzazione di eventuali attività collaterali all'evento informativo e/o promozionale è consentito ai Soci purché tali attività – per natura, costi, visibilità – non abbiano a snaturare lo scopo informativo e/o scientifico dell'evento.

2.8 DONAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A SCOPO DI BENEFICENZA O FILANTROPICO

I Soci potranno effettuare donazioni (ivi inclusi contributi finanziari) a scopi di beneficenza o ad altri scopi filantropici, quali il sostegno di una ricerca medica

veramente indipendente per il progresso della scienza o dell'istruzione medica, la cura degli indigenti, l'istruzione dei pazienti, l'istruzione pubblica o la sponsorizzazione di eventi il cui ricavato vada in beneficenza. Le donazioni dovranno essere effettuate unicamente a organizzazioni ed enti che abbiano diritto a riceverle ai sensi delle leggi e delle normative applicabili. Tutte le donazioni dovranno essere adeguatamente documentate. Esempi di donazioni appropriate e contributi correlati sono:

- Progresso dell'istruzione medica. I Soci potranno elargire contributi finanziari al fine di sostenere una effettiva istruzione medica per gli studenti di medicina, i membri partecipanti a programmi di associazioni che abbiano scopi benefici o affiliazioni accademiche o, laddove sia coerente con il precedente punto 2.7, per altro personale medico. (Per ulteriori specificazioni riguardanti i contributi finanziari a carattere formativo, si veda

il precedente punto 2.7.2 - Supporto di conferenze formative tenute da terzi).

- Supporto di ricerca scientifica. I Soci potranno elargire contributi finanziari al fine di sostenere la ricerca medica. Lo scopo del contributo dovrà essere chiaramente documentato.
- Istruzione Pubblica. I Soci potranno elargire contributi finanziari allo scopo di sostenere l'istruzione dei pazienti o del pubblico su importanti argomenti di tipo sanitario.

Le donazioni di denaro, beni, attrezzature ecc. alle Amministrazioni Pubbliche devono effettuarsi nel rispetto della normativa vigente.

Relativamente ai rapporti con Amministrazioni Pubbliche, è opportuno formalizzare una specifica procedura, i cui tratti fondamentali sono qui di seguito indicati:

il Socio donante deve predisporre ed inviare alla Pubblica Amministrazione (ASL, AO, ecc.) una comunicazione nella quale manifesta l'intenzione di voler donare una somma di denaro o una particolare attrezzatura ovvero l'Ente pubblico interessato invia al Socio donante la richiesta di donazione; la Pubblica Amministrazione beneficiaria (ASL, AO, ecc.) seguirà la normativa in vigore ai fini dell'attuazione della donazione;

il Socio donante, presa buona nota dell'accettazione, fornirà tutti i dettagli della donazione stessa e predisporrà gli adempimenti ex lege.

2.9 BORSE DI STUDIO

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, le borse di studio devono essere attribuite sulla base di procedure di valutazione dei candidati trasparenti ed obiettive, basate su riconosciuti criteri scientifici.

2.10 INCARICHI, CONSULENZE, STUDI AFFIDATI A DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I Professionisti del Settore Sanitario potranno prestare in buona fede e nel rispetto della normativa vigente, consulenze e servizi di rilevanza, presentazioni a corsi di formazione organizzati o sponsorizzati dai Soci e collaborazione per lo sviluppo e l'applicazione dei loro prodotti. Si ritiene opportuno corrispondere ai Professionisti del Settore Sanitario ragionevoli compensi per l'effettuazione di tali servizi.

Un accordo di consulenza tra i Soci ed i Professionisti del Settore Sanitario può definirsi in buona fede se supportato dai seguenti elementi:

- Gli accordi di consulenza con i Professionisti del Settore Sanitario dovranno avvenire in forma scritta, essere sottoscritti dalle parti e specificare tutti i servizi che dovranno essere forniti. Tali accordi dovranno essere conformi a leggi e norme del paese in cui il Professionista del Settore Sanitario esercita la professione.
- Il compenso ai Professionisti del Settore Sanitario che presteranno servizi di consulenza dovrà essere ragionevole, basato sulla natura e proporzionato ai servizi effettivamente forniti, nel rispetto dei requisiti di imposta e degli altri requisiti di legge applicabili. I Soci potranno corrispondere le ragionevoli spese sostenute dai consulenti nello svolgimento di quanto previsto dall'accordo di consulenza.
- Gli accordi di consulenza dovranno essere stipulati unicamente laddove venga individuato in anticipo uno scopo legittimo per tali servizi.
- La scelta dei consulenti dovrà essere basata sulle qualifiche e sull'esperienza degli stessi, al fine di attuare lo scopo individuato.
- Il luogo e le circostanze per le riunioni fra i Soci ed i consulenti dovrà essere adeguato all'argomento della consultazione. Il servizio alberghiero in ogni caso mai superiore a quattro stelle finanziato dai Soci e fornito relativamente ad una riunione con i consulenti dovrà avere costi contenuti, essere subordinato alla durata e funzionale allo scopo principale della riunione.
- Laddove un Socio stipuli un contratto con un Professionista del Settore Sanitario che operi in qualità di consulente per servizi di ricerca, dovrà essere redatto un protocollo di ricerca, dovranno essere ottenuti i permessi e le approvazioni necessarie ed in ogni caso improntato al principio di massima trasparenza nei confronti della Amministrazione di appartenenza.

2.11 DONAZIONI A DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I Soci potranno saltuariamente effettuare modeste donazioni ai Professionisti del Settore Sanitario, ma queste dovranno essere di modico valore ed in osservanza di leggi e norme in vigore. Come regola generale, le donazioni dovranno essere per il beneficio dei pazienti o essere di natura essenzialmente educativa.

I Soci potranno inoltre fornire, occasionalmente, prodotti a scopo promozionale, di modesto valore, e correlati al lavoro del Professionista del Settore Sanitario o per il beneficio dei pazienti. Le donazioni non dovranno avvenire sotto forma di denaro contante o equivalente.

La presente sezione non è rivolta alla pratica legittima di fornire appropriati campioni di prodotti ed opportunità per la valutazione degli stessi.

2.12 GARANZIA DELLA QUALITÀ

I Soci fondano la loro reputazione sulla più alta qualità dei loro prodotti, in genere dispositivi medici, dei servizi e delle terapie, affinché gli operatori sanitari siano in grado di fornire al paziente il miglior risultato possibile.

L'impegno dei Soci non si limita al rispetto degli standard di qualità e di sicurezza prescritti dalle leggi, ma dove possibile, va oltre per assicurare prodotti, servizi e terapie sempre più efficaci.

3. L'IMPEGNO DEI SOCI

Il Codice Etico è parte integrante dello Statuto di Assobiomedica: con l'adesione all'Associazione i Soci si impegnano a rispettare e a promuovere i principi e le regole stabilite nel Codice stesso.

I Soci si impegnano a rispettare e a far rispettare dalle loro case madri e loro agenti e distributori il presente Codice inclusi gli accordi o le linee guida che Assobiomedica assumerà con le varie Società scientifiche in merito alle modalità di partecipazione ai congressi da queste ultime organizzati.

I componenti degli Organi Direttivi dell'Associazione si impegnano a diffondere e a promuovere le delibere associative esclusivamente attraverso i documenti ufficiali redatti dall'Associazione. I componenti degli Organi Direttivi si impegnano altresì a mantenere il massimo riserbo sugli argomenti in corso di trattazione.

I Soci si impegnano a inserire nei contratti stipulati con i propri rivenditori clausole di rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico.

4. ORGANI DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO

La Commissione di Controllo e il Giurì sono gli organi preposti al controllo ed alle procedure di attuazione del Codice Etico.

Essi hanno sede presso la Federazione.

4.1 COMMISSIONE DI CONTROLLO

La Commissione di Controllo è composta di otto membri compreso il Presidente. Il Presidente, scelto tra soggetti esperti di diritto e di comprovata esperienza in ambito legale, esterno alla compagine sociale, e i sette membri, di cui uno almeno scelto tra persone di particolare merito e competenza

esterne alla Federazione, sono nominati dall'Assemblea su proposta della Giunta Esecutiva. Ogni Associazione di Settore dovrà essere rappresentata da almeno un membro.

Il Presidente della Commissione di Controllo nomina al suo interno un un Segretario.

I componenti della Commissione durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione potrà avvalersi di consulenti scelti secondo le esigenze del caso.

Le segnalazioni in ordine alle presunte violazioni al Codice Etico dovranno essere inviate in forma scritta ed in busta chiusa presso la segreteria della Commissione di Controllo.

4.1.1 ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO

La Commissione di Controllo:

- a) istruisce i casi relativi alla presunta violazione del Codice Etico;
- b) sottopone al Giurì i casi per i quali ritiene siano risultate fondate le presunte violazioni del Codice Etico.;
- c) svolge, in relazione agli accertamenti tecnici da compiere, funzione ispettiva di controllo anche attraverso una Società di auditing di volta in volta designata. Ove l'intervento della Società di auditing si renda necessario a seguito di controversie tra i Soci, gli eventuali costi sostenuti per audit o consulenze sono da ripartire per due terzi a carico della parte soccombente e un terzo a carico della parte segnalante;
- d) può adottare ogni provvedimento per la salvaguardia della riservatezza del suo operato.
 Nell'espletamento delle sue funzioni la Commissione potrà:
 - richiedere informazioni e chiarimenti ai Soci interessati mediante comunicazione riservata;
 - procedere, se necessario, all'audizione del Socio interessato, fatti salvi i diritti della difesa e il principio del contraddittorio.
- e) trasmette, su richiesta del Comitato di Presidenza, una relazione sull'attività svolta.

4.1.2 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO

La Commissione viene convocata dal suo Presidente quando ne ravvisi l'opportunità o, in ogni momento, su richiesta congiunta di almeno due membri.

La Commissione di Controllo è convocata dal suo Presidente mediante comunicazione scritta, anche telematica, da inviarsi ai componenti almeno cinque giorni prima della data della riunione.

La Commissione di Controllo è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri.

La Commissione di Controllo delibera con il voto della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il componente interessato ha l'obbligo di astenersi.

4.2 GIURI'

Al Giurì vengono sottoposti i casi di violazione del Codice Etico.

Il Giurì è composto dal Presidente e da due membri.

Essi sono nominati dall'Assemblea e scelti, uno tra i rappresentanti dei Soci o tra persone di particolare merito e competenza esterne all'Associazione, e due tra gli esperti di diritto.

I membri del Giurì durano in carica due anni e sono rieleggibili.

I membri esterni del Giurì, all'atto dell'accettazione dell'incarico, dovranno dichiarare espressamente di non avere in corso rapporti professionali e di interesse con i Soci e impegnarsi a non costituire tali rapporti per tutta la durata dell'incarico.

4.2.1 CONVOCAZIONE DEL GIURI'

Il Giurì viene convocato dal Suo Presidente tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, mediante comunicazione scritta anche telematica da inviarsi ai componenti almeno cinque giorni prima della data della riunione. Tale termine può non essere osservato in casi di particolare urgenza.

Le riunioni del Giurì non sono pubbliche.

Il Giurì è validamente costituito con la presenza di tutti i membri e delibera con il voto della maggioranza.

Funge da Segretario uno dei componenti del Giurì nominato dal suo Presidente.

4.2.2 PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIURI'

Ricevuta l'istruttoria da parte della Commissione di Controllo, il Presidente nomina un relatore, dispone la comunicazione dell'avvio del procedimento al Socio interessato, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per il deposito di deduzioni e memorie, estrarre copia di documenti e produrne di nuovi.

Il Socio viene convocato davanti al Giurì entro il termine più breve possibile per la discussione che si svolge in forma orale.

Alla discussione partecipa un rappresentante della Commissione di Controllo appositamente delegato.

Esaurita la discussione, il Giurì:

- qualora la pratica sia sufficientemente istruita, formula la propria proposta di decisione;
- qualora lo ritenga necessario acquisisce ulteriori elementi istruttori, per il tramite della Commissione di Controllo, fissando la data della nuova discussione.

In qualsiasi momento del procedimento il Giurì può richiedere pareri alla Commissione di Controllo.

Avanti il Giurì il Socio può farsi assistere dai propri legali.

4.2.3 DECISIONE DEL GIURÌ

Il Giurì, entro dieci giorni dalla data della discussione emette la sua decisione, il cui dispositivo viene immediatamente comunicato al Presidente della Federazione e alle parti.

Entro i successivi dieci giorni, il Giurì deposita la pronuncia presso la Segreteria che ne trasmette copia alle parti.

Le decisioni del Giurì sono definitive.

4.2.4 CONTENUTO DELLA DECISIONE

Il Giurì può applicare ai Soci in caso di comprovata violazione del Codice Etico, le seguenti sanzioni:

- a) censura scritta;
- b) sospensione del diritto del Socio a partecipare all'Assemblea della Federazione o a quella delle Associazioni di appartenenza;
- c) decadenza dei rappresentanti dei Soci aderenti che ricoprono cariche direttive nella Federazione o nelle Associazioni;
- d) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- e) espulsione dalla Federazione.

Il Giurì potrà irrogare, unitamente alle suddette sanzioni disciplinari, anche sanzioni di natura pecuniaria graduate in base alla gravità dell'infrazione.

Il Giurì potrà dare pubblicità alle decisioni, con i mezzi che verranno ritenuti più opportuni, qualora riscontri che i comportamenti posti in essere in violazione dei principi deontologici pregiudichino l'onorabilità della Federazione.

4.2.5 ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Depositata la decisione, spetta al Presidente della Federazione curarne l'esecuzione. Con l'irrogazione delle sanzioni sono poste a carico del Socio le spese del giudizio anticipate dalla Federazione.

REGOLAMENTI DI ESECUZIONE DELLO STATUTO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE REFERENDUM

Art. unico

Per le modifiche dello Statuto associativo e del Codice Etico, ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto, la Giunta Esecutiva può indire un referendum da sottoporre a tutte le Associate che siano in regola con il pagamento dei contributi. Il quesito proposto deve essere formulato in modo chiaro, semplice e completo e strutturato in modo che sia possibile un'agevole valutazione delle proposte formulate e l'espressione del voto attraverso risposte semplicemente affermative o negative.

In sede di referendum spettano alle imprese associate tanti voti quanti sono quelli che a ciascuna spettano in Assemblea.

Il Direttore Generale invia ai rappresentanti di tutte le aziende associate un avviso di indizione di referendum per le modifiche dello Statuto o del Codice Etico, contenente:

- a) l'indicazione della data, ora, e luogo in cui si procederà allo scrutinio mediante apertura delle buste e spoglio delle schede, secondo le modalità di cui ai commi successivi.
Dalla data di indizione del referendum a quella fissata per lo scrutinio devono intercorrere almeno 20 giorni;
- b) la relazione illustrativa delle modifiche proposte;
- c) le schede di votazione referendaria;
- d) una busta intestata atta a contenere le schede votate dalle aziende e che quest'ultime sono tenute a rinviare, una volta timbrate con il timbro dell'azienda e sottoscritte dal rispettivo legale rappresentante, alla segreteria della Direzione Generale a mezzo di posta celere o altro mezzo equivalente;
- e) l'indicazione del termine ultimo utile per la ricezione da parte della segreteria delle schede referendarie votate, con la specificazione che le schede pervenute oltre tale termine sono irricevibili e vanno consegnate al notaio che procede alla loro distruzione, senza aprirle.
- f) la nomina del notaio e degli scrutatori.

Per legali rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro degli Associati, un suo delegato formalmente designato.

La scheda di votazione referendaria deve essere vidimata con l'emblema confederale e deve contenere:

- a) l'indicazione della data della votazione;
- b) i riferimenti di statuto e di regolamento;
- b) il quesito referendario contenente il testo delle disposizioni da modificare e quello delle modifiche proposte;
- c) le due possibili manifestazioni di voto in relazione alle modifiche statutarie proposte, espresse con la terminologia SI o NO, una posta a destra e l'altra a sinistra della scheda di votazione.

Le Associate esprimono il loro voto apponendo il segno X sul SI o sul NO.
Dai risultati della votazione referendaria viene redatto apposita certificazione notarile.

Le schede bianche hanno il significato di astensioni ai fini del computo delle maggioranze richieste dallo statuto.

Spetta al notaio verificare la validità delle espressioni della volontà referendaria.